



## Informazioni Generali

# **COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO**

**Chi ospita un cittadino extracomunitario**, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si trova l'immobile.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari. In quest'ultimo caso oltre alla dichiarazione di ospitalità deve essere compilata anche la comunicazione di cessione fabbricato.

### **Chi deve presentarla**

La dichiarazione deve essere fatta **dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione** compilando l'apposito modulo presente nel sito del Comune.

Nella dichiarazione **devono essere indicati**:

- le generalità del denunciante;
- le generalità dello straniero;
- gli estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero;
- l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata;
- il titolo per il quale è dovuta la comunicazione.

### **Dove va presentata la dichiarazione**

La dichiarazione di ospitalità va consegnata all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si trova l'immobile.

Nei Comuni dove non c'è la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere la dichiarazione è il Sindaco. In questo caso sarà sufficiente **recarsi in Comune**, consegnare la domanda e gli allegati sopra descritti all'**Ufficio Protocollo o all'Ufficio Anagrafe** che provvederà a rilasciare una **ricevuta da presentare successivamente in Questura** ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.



## Termini di presentazione della domanda

La dichiarazione deve essere fatta **entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità.**

## Costi

Non sono previsti costi per il rilascio della ricevuta della comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario.